

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"CHIMICA VERDE E SOSTENIBILE" (CLASSE L-27)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 – Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 3
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 3
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 4
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 – Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Chimica Verde e Sostenibile (Classe **L-27**) di seguito chiamato **CdS**, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Questi documenti sono consultabili sul sito web dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (**UNIMORE**) (www.unimore.it).
2. Il **CdS** afferisce al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (**DSCG**). L'organo collegiale competente è il Consiglio del Corso di Studio (**CCdS**) che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. Le informazioni relative al **CdS**, tra cui i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti, sono consultabili online sul sito web di **UNIMORE** (www.unimore.it).

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al **CdS** devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Nel caso in cui, per la coorte di immatricolati di riferimento, sia previsto il numero programmato, l'accesso al **CdS** avviene nel limite dei posti disponibili e secondo le modalità indicate nell'apposito bando di ammissione pubblicato sul sito web di **UNIMORE** (www.unimore.it).
2. Per assicurare una proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di base di matematica e di chimica.
3. Le conoscenze e competenze iniziali sono verificate attraverso un test di accertamento della preparazione iniziale basato su quesiti a risposta multipla. Gli studenti che hanno sostenuto il TOLC-B non dovranno sostenere il test somministrato dal Corso di studio ma sarà valutato, al fine della verifica delle conoscenze iniziali, il punteggio ottenuto nel TOLC. L'esito del test, valutato secondo le modalità indicate nel bando di ammissione, determina l'eventuale attribuzione di specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito **OFA**) da soddisfare entro il termine del primo anno di corso (30 settembre dell'anno successivo a quello dell'immatricolazione). L'**OFA** si ritiene assolto con il superamento di un test che verrà somministrato in diverse date durante il primo anno di corso. Il superamento dell'**OFA** è necessario per poter sostenere gli esami del primo anno di Matematica e Chimica.
4. Lo studente che risulti non aver assolto l'**OFA** entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (indicativamente il 30 settembre), viene iscritto come ripetente al primo anno di corso. In alternativa, è sua

facoltà rinunciare agli studi oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. Al fine di consentire l'assolvimento degli **OFA** sono previste specifiche attività integrative di recupero, tutorato e sostegno allo studio in presenza o online. Le informazioni su tali attività sono pubblicate nella homepage del **DSCG** (www.dscg.unimore.it).

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il **CdS** è articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, come indicato sul sito del **DSCG** di **UNIMORE** (www.dscg.unimore.it).
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del **CdS**, la loro eventuale organizzazione in moduli, le eventuali propedeuticità e i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili alla pagina del **CdS** sul sito web del **DSCG** (www.dscg.unimore.it) e alla pagina relativa all'Offerta Didattica dell'Ateneo (www.unimore.it). Con le stesse modalità e prima dell'inizio dell'anno accademico, sono resi noti per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul sito web del **DSCG** (www.dscg.unimore.it).
3. Un credito formativo (**CFU**) corrisponde ad un impegno totale complessivo per lo studente di 25 ore. In particolare 1 CFU corrisponde a: 8 ore di lezione frontale in aula e 17 ore di studio individuale; 12 ore di attività di laboratorio e 13 ore di studio individuale; 10 ore di esercitazioni numeriche in aula e 15 ore di studio individuale; 25 ore di impegno per la prova finale.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il **CdS** prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano motivata domanda. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5, comma 1. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo del profitto alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per poter accedere a tale verifica, non sono previsti obblighi di frequenza tranne che per gli insegnamenti che prevedono attività di laboratorio (sperimentale o di calcolo), per i quali è necessario avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività di laboratorio previste. La frequenza di tali attività didattiche sarà accertata, nelle forme ritenute più idonee, dal docente responsabile dell'insegnamento. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai **CFU** attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo sono considerate le seguenti attività formative:
 - di base;
 - caratterizzanti;
 - affini o integrative;
 - a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali delle varie attività formative vengono effettuati secondo una o più fra le seguenti modalità: prove orali (domande a risposta aperta o chiusa, argomenti a scelta), prove scritte (problemi numerici, domande a risposta aperta o chiusa, interpretazione di risultati sperimentali), relazioni scritte, orali o prove pratiche relative all'attività svolta in laboratorio, esercitazioni al computer, o una combinazione tra le diverse modalità. Le modalità dell'accertamento finale e degli eventuali accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono

indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e devono rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Eventuali deroghe potranno essere riservate a studenti con disabilità o DSA, purché segnalati dai Servizi Disabilità di Ateneo. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere devono essere approvati dal **CCdS**, non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non possono essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, l'acquisizione dei relativi crediti della lingua inglese viene valutata al primo anno di corso secondo una delle seguenti modalità:

- superamento di una prova di idoneità
- presentazione di una certificazione di livello B1 rilasciata da enti autorizzati e riconosciuti dal Centro Linguistico di Ateneo (**CLA**) di UNIMORE.

I risultati degli stages/tirocini verranno valutati sulla base del giudizio del tutor aziendale, in caso di stage in azienda, o del tutor universitario, in caso di tirocinio interno.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati dal responsabile Erasmus del **DSCG** e riconosciuti dal **DSCG** sulla base del *transcript of records* (certificato degli esami/attività formative) ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del **CdS**.

6. Per ogni attività formativa, oltre al numero minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento), per gli studenti fuori corso, per gli studenti a tempo parziale, per gli studenti ripetenti e per gli studenti dell'ultimo anno che hanno terminato la frequenza delle attività formative, possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Le date di tali appelli devono essere pubblicate con congruo anticipo.

Nel caso di esami che prevedano una prova scritta seguita da una prova orale, il numero di prove scritte deve essere tale da consentire ad ogni studente di usufruire di almeno sei appelli all'anno.

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di sei anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il **CdS** dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del **CdS**, è richiesta l'acquisizione di 30 **CFU** entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'immatricolazione (ai fini del computo dei CFU non si considera l'idoneità di lingua inglese), fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli **OFA**. Per l'iscrizione al terzo anno del **CdS**, è richiesta l'acquisizione di tutti i **CFU** relativi agli insegnamenti del primo anno, compresa l'idoneità di lingua inglese. Nel caso in cui lo studente non abbia acquisito il numero di CFU necessari per il passaggio all'anno successivo, verrà iscritto come ripetente nello stesso anno di corso.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 31 comma 6). Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. L'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il **CdS** è consentita agli studenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso allo stesso **CdS**.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito. Il **CCdS** effettuerà il riconoscimento dei CFU eventualmente già acquisiti nel corso della carriera pregressa dello studente, verificando, per ciascun

esame sostenuto, il programma del relativo insegnamento, il numero di CFU, la congruità di questi ultimi con i CFU degli insegnamenti offerti dal **CdS** nei corrispondenti Settori Scientifico Disciplinari (**SSD**).

Per ogni **SSD**, il numero di crediti riconosciuti è:

- a) pari al 100% se il trasferimento avviene da un corso di studio della medesima classe
- b) pari ad una percentuale stabilita dal **CdS** (applicando i criteri di cui sopra) se il trasferimento avviene da un corso di studio di classe diversa oppure da corsi di studio di altro ateneo erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286.

Per ogni **SSD**, nel caso in cui il numero di CFU riconosciuti risulti inferiore a quello richiesto dal **CdS** viene richiesta un'integrazione seguita da una prova orale, scritta o pratica. Eventuali CFU eccedenti possono essere riconosciuti nella tipologia "autonomamente scelti dallo studente", come previsto dall'art. 10, comma 5, lett. a) del D.M. 270/2004. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal **CCdS**. Sulla base della valutazione precedente, il **CCdS** indica l'anno di Corso al quale lo studente deve essere iscritto e formula, eventualmente, un percorso didattico specifico per il richiedente, indicando quali integrazioni lo studente deve assolvere.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario può essere modificato quando la convalida è subordinata ad integrazione seguita da prova scritta, orale o pratica, proporzionalmente al numero di CFU da integrare.

Art. 9 – Piani di studio

1. Al termine del secondo anno gli studenti devono integrare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative a libera scelta in coerenza con l'ordinamento didattico del corso dell'anno accademico di immatricolazione. La presentazione di piani di studio è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno, salvo i casi di studenti iscritti a tempo parziale.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo del **CdS** ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate attraverso apposita procedura disponibile sul sito di Esse3 (www.esse3.unimore.it) assicurando la libertà di scelta allo studente e favorendo la flessibilità dei percorsi formativi, anche col fine di favorire la mobilità e l'internazionalizzazione. Esse sono registrate con il voto e il numero di **CFU** che ad esse compete.

2. Il termine per la presentazione dei piani di studio è definito e pubblicizzato sul sito web del **DSCG** (www.dscg.unimore.it).

3. Il **CdS** valuta i piani di studio proposti verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto di presentare richiesta di colloquio con il Presidente del **CdS** per presentare e sostenere le proprie motivazioni.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del **CdS**, la prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato che riguardi:

- a) il tirocinio svolto presso industrie, aziende, enti pubblici o privati convenzionati sotto la supervisione di un tutor della struttura ospitante e di un tutor universitario che si farà garante del livello qualitativo della predetta attività di ricerca o di studio; oppure
- b) il tirocinio svolto presso un laboratorio di ricerca dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sotto la supervisione di un tutor universitario; oppure
- c) il tirocinio svolto presso industrie, aziende, o enti pubblici o privati esteri sotto la supervisione di un tutor della struttura ospitante e di un tutor universitario.

Nel caso c), l'elaborato può essere redatto in lingua inglese e, previo accordo con il Presidente del **CdS** e sentito il tutor, la discussione potrà essere sostenuta in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un

riassunto in lingua italiana.

2. Il tutor universitario viene nominato dal **CdS** scegliendo tra i suoi componenti un docente o un ricercatore che individua insieme allo studente l'argomento di tesi, supervisiona il suo operato durante il tirocinio e la stesura della relazione finale, infine esprime alla commissione di laurea un parere in merito alla valutazione dello studente.

L'individuazione dell'argomento della prova finale e del tutor avvengono sulla base di apposita richiesta degli studenti interessati al Presidente del **CdS** tramite modulo scaricabile dal sito web del **DSCG- Sezione Didattica** (www.dscg.unimore.it).

3. La richiesta dell'entrata in tirocinio può essere presentata dallo studente una volta che abbia conseguito almeno 120 CFU dopodichè il **CCdS** delibererà in merito.

4. La Commissione giudicatrice per la prova finale è nominata dal Direttore del **DSCG** ed è composta da almeno cinque membri indicati tra i professori e ricercatori UNIMORE, di norma afferenti al **CdS**, tra cui viene individuato un Presidente. La Commissione per la prova finale valuta il laureando in riferimento alla qualità del lavoro svolto e alle competenze tecniche acquisite, nonché alla capacità di esporre e discutere, oralmente e per iscritto, l'argomento di tesi in maniera chiara e sintetica, con padronanza dei concetti e con lessico appropriato.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del **CdS**, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea è intero ed espresso in centodecimali. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimali. Il voto finale è ottenuto sommando:

a) la media ponderata (sui crediti di tutti gli insegnamenti /attività didattiche a cui è attribuito un voto, comprese le attività a libera scelta dello studente);

b) il punteggio intero conseguito per l'elaborato di tesi e per la sua presentazione e discussione, fino a un massimo di 5 punti;

c) l'incremento di 3 punti assegnati per la laurea in corso entro ottobre;

d) l'incremento di 1 punto assegnato per la laurea in corso entro aprile;

e) l'incremento di 1 punto assegnato nel caso di partecipazione del laureando ad un programma di mobilità internazionale;

f) l'incremento di 1 punto assegnato a tutti coloro che abbiano svolto il ruolo di rappresentanti, che abbiano partecipato alla relativa formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".

4. La lode può essere attribuita con voto unanime dalla Commissione per la prova finale agli studenti la cui media ponderata sia maggiore o uguale a 105/110 (senza arrotondamento) e che presentino brillantemente la propria tesi di laurea. La lode può anche essere attribuita agli studenti che si laureano in corso e la cui media ponderata sia maggiore o uguale a 103/110, senza arrotondamento, con voto unanime della Commissione per la prova finale su proposta del Relatore.

5. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del **CdS** (tre anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso a cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il **CdS** organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio del **DSCG**. Il **CdS** può avvalersi delle eventuali iniziative del **DSCG** e/o di Ateneo.

2. Il **CdS** assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del **CdS**. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il **CCdS** vengono svolte le attività di assicurazione della qualità (**AQ**), documentate nella Scheda Unica Annuale del **CdS (SUA-CdS)**, nel Rapporto di Riesame Ciclico (**RRC**), nella Relazione Annuale di Monitoraggio Assicurazione Qualità del **CdS (RAMAQ-CdS)** e nella Scheda di Monitoraggio Annuale (**SMA**). Gli obiettivi dell'**AQ** sono definiti dal **CdS** in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di **AQ** da un **Gruppo di Gestione AQ** che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il **DSCG** è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individua indicatori per la valutazione dei risultati di queste attività e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della **SUA-CdS**, del **RRC** e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun **CdS** una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di corso di studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del **CdS**, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sul sito del **DSCG** (www.dscg.unimore.it) e su quello di Ateneo (www.unimore.it).
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al **CdS** ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.